



# COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

---

Registro Ordinanze n. 29  
Prot. 5348

**OGGETTO:** MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

## IL SINDACO

### VISTI:

- L'art. n. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare i commi nn. 5 e 6;
- Il D. Lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo n. 3;
- I Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - 25 febbraio 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - 1° marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - 4 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;
  - 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
  - 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del D. Lgs. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



# COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

---

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, sul territorio nazionale è vietata qualsiasi forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

**DATO ATTO** che sia il mercato settimanale e sia il mercato contadino del martedì, sono tipici luoghi di concentrazione e ammassamento di persone nelle vie e nelle piazze ove i mercati vengono svolti, in quanto la gente si reca nei mercati non solo per fare acquisti ma anche per ritrovarsi e socializzare;

**CONSIDERATO** che anche i cimiteri comunali possono essere luoghi di aggregazione in particolare per le persone anziane che, sulla base delle notizie ed indicazioni delle Autorità Sanitarie, sono tra i soggetti più vulnerabili;

**CONSIDERATO** altresì che anche i parchi pubblici possono essere luoghi di aggregazione in cui risulta difficile rispettare le distanze di sicurezza interpersonale;

**CONSIDERATO** inoltre che l'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 impone che l'apertura dei luoghi pubblici sia condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e che le cerimonie funebri siano sospese e valutato che nei cimiteri cittadini, così come nei mercati, non è possibile predisporre le condizioni per evitare assembramenti tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale tra loro di almeno un metro;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 1, del DPCM dell'11 marzo 2020 impone come una delle misure urgenti di contenimento del contagio, la sospensione dei mercati sull'intero territorio nazionale;

**RITENUTO** di adottare con la massima urgenza tutti i provvedimenti indifferibili ed urgenti dettati dall'emergenza sanitaria denominata "Coronavirus", atti a salvaguardare la salute dei Cittadini del Comune di Aviano;

**RITENUTO** pertanto, dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 compreso di:

1) Sospendere i seguenti mercati:

- Mercato settimanale del martedì (compreso mercato alimentare);
- Mercato Contadino del martedì;

2) Chiudere al pubblico tutti i cimiteri comunali:

- Capoluogo;
- Marsure;
- Giais;
- Castello;
- San Martino di Campagna;

consentendo l'accesso per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate del pubblico servizio e al corteo funebre costituito esclusivamente dai parenti prossimi del defunto nel rispetto delle norme di distanziamento e privi di carattere di assembramento;

3) Chiudere al pubblico tutti i parchi pubblici comunali;



# COMUNE DI AVIANO

PROVINCIA DI PORDENONE

---

## **RICHIAMATI:**

- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche, art. 19, "spostamento della data di svolgimento del mercato";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

## **ORDINA**

dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020 compreso:

1) sospendere i seguenti mercati:

- Mercato settimanale del martedì (compreso mercato alimentare);
- Mercato Contadino del martedì;

2) Chiudere al pubblico tutti i cimiteri cittadini:

- Capoluogo;
- Marsure;
- Giais;
- Castello;
- San Martino di Campagna;

consentendo l'accesso per le operazioni di sepoltura alle ditte incaricate del pubblico servizio e al corteo funebre costituito esclusivamente dai parenti prossimi del defunto nel rispetto delle norme di distanziamento e privi di carattere di assembramento;

3) Chiudere al pubblico tutti i parchi pubblici comunali;

## **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p.;

## **DISPONE**

l'obbligo di far rispettare la presente ordinanza agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti farla osservare.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Aviano, e trasmessa agli Uffici ed Autorità preposti per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Aviano, 16 marzo 2020

**IL SINDACO**

*Ilario DE MARCO ZOMPIT*

(documento firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005)